

(Da compilare da ciascuna impresa destinataria)

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL DPR 445/2000

Il sottoscritto:

SEZIONE 1 – Anagrafica richiedente					
Il Titolare / legale rappresentante dell'impresa	Nome e cognome		nata/o il	nel Comune di	Prov.
	Comune di residenza	CAP	Via	n.	Prov.

In qualità di titolare/legale rappresentante dell'impresa:

SEZIONE 2 – Anagrafica impresa					
Impresa	Denominazione/Ragione sociale dell'impresa		Forma giuridica		
Codice ATECO					
Sede legale	Comune	CAP	Via	n.	Prov.
Dati impresa	Codice fiscale		Partita IVA		

In relazione a quanto previsto dall'**Avviso Pubblico INAIL 2026** emanato da ARPAL Umbria con Determinazione Dirigenziale n..... del e pubblicato nel BUR n..... del

In relazione alla concessione di aiuti «de minimis» di cui al:

- Regolamento (UE) n. 2023/2831 del 13 dicembre 2023 aiuti «de minimis»;
- Regolamento (UE) n. 2023/2832 aiuti «de minimis» concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale (SIEG).

PRESA VISIONE delle indicazioni per la predisposizione della presente dichiarazione riportate in calce all'Allegato 6,

CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi e loro uso, **e della conseguente decadenza dai benefici concessi** sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*),

DICHIARA

Sezione A – Natura dell'impresa

- che la suddetta impresa è iscritta nel Registro delle Imprese;

(barrare la casella pertinente)

- che l'impresa richiedente, ai fini della individuazione dell'"impresa unica" ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 del Reg. (UE) 2023/2831, non ha relazioni con altre imprese e non costituisce una "impresa unica"¹;

oppure

- che l'impresa richiedente la concessione di aiuti «de minimis» ha relazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 2023/2831 con le seguenti imprese (controllate o controllanti)

- *(Ragione sociale e codice fiscale)* _____
- _____
- _____
- _____

Sezione B - Condizioni di cumulo

Che in riferimento agli stessi **costi ammissibili** l'impresa rappresentata NON ha beneficiato di aiuti di Stato.

Il sottoscritto, infine, tenuto conto di quanto dichiarato, ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) 679/16 (*Regolamento Generale sulla Protezione Dati*) e successive modifiche ed integrazioni:

AUTORIZZA

l'Amministrazione concedente al trattamento e all'elaborazione dei dati forniti con la presente dichiarazione, per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l'ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della sicurezza e della riservatezza e ai sensi dell'articolo 38 del citato DPR n. 445/2000 allegando alla presente dichiarazione, copia fotostatica di un documento di identità.

Luogo e data

Firma e timbro
(Firma del/la legale rappresentante)

N.B. *La presente dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante con firma digitale oppure con firma autografa, allegando fotocopia del documento di identità in corso di validità*

¹ Per il concetto di impresa unica, ai fini della presente dichiarazione, si vedano le Indicazioni per la compilazione

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Regime «de minimis» Regolamento UE n. 2831/2023

Possono beneficiare degli aiuti c.d. «de minimis», disciplinati dal Regolamento (UE) n. 2831/2023 imprese grandi, medie e piccole. La disciplina prevista si applica ai progetti formativi presentati sia direttamente dall'impresa, sia dall'ente formativo, rilevando esclusivamente il fatto che l'impresa è, in ambedue i casi, beneficiaria ultima dell'attività formativa e del contributo.

I potenziali beneficiari non possono ricevere aiuti «de minimis» per le seguenti attività (classificate secondo i codici ATECO 2007):

Produzione primaria prodotti agricoli⁵:

A Agricoltura, silvicoltura e pesca

A. 01 - Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi

01.1 Coltivazioni di colture agricole non permanenti

01.2 Coltivazione di colture permanenti

01.3 Riproduzione delle piante

01.4 Allevamento di animali

01.5 Coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali: attività mista

È considerata commercializzazione di prodotti agricoli e non produzione primaria, essendo quindi ammessa al beneficio degli aiuti «de minimis», la commercializzazione dei prodotti agricoli da parte delle imprese registrate con uno dei codici ATECO sopra indicati, sempre che la vendita abbia luogo in locali separati riservati a tale scopo.

Mercato comune della pesca⁶:

A. 03 - Pesca e acquacoltura

03.1 Pesca

03.2 Acquacoltura

C. - Attività manifatturiere (dei prodotti della pesca)

10.2 Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi

G. - Commercio all'ingrosso e al dettaglio (dei prodotti della pesca)

46.38.1 Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca freschi

46.38.2 Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi

47.23.0 Commercio al dettaglio di pesci crostacei e molluschi in esercizi specializzati

Nel caso in cui un'impresa registrata con uno dei codici ATECO di cui sopra svolga anche altre attività invece ammesse a beneficiare degli aiuti «de minimis», essa potrà ricevere aiuti esclusivamente per queste ultime, a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento non beneficino degli aiuti «de minimis» concessi a norma di detto regolamento.

⁵ La produzione primaria include le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita, e la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, nonché qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita. Esempi di attività di preparazione dei prodotti alla prima vendita: la pulitura, il taglio, la cernita, l'essiccazione, la disinfezione, i trattamenti per la conservazione di cereali, riso, semi oleosi, la ceratura, la lucidatura, il confezionamento, la decorticazione, la macerazione, la refrigerazione, l'imballaggio alla rinfusa, la conservazione anche se in atmosfera controllata.

⁶ Settori e attività rientranti nel campo di applicazione del Regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (Regolamento n. 104/2000 del Consiglio pubblicato in GUCE serie L 17 del 21.2.2000).

Regolamento UE n. 2832/2023

Detta la disciplina degli aiuti concessi a **imprese che forniscono servizi di interesse economico generale per finanziare un SIEG** e non altre tipologie di attività ad eccezione:

- aiuti concessi a imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
- aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
- aiuti concessi a imprese operanti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:
 - quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate,
 - quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
- aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
- aiuti subordinati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;
- aiuti concessi a imprese operanti nel settore carbonifero ai sensi della Decisione 2010/787/UE del Consiglio;
- aiuti concessi a imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi;
- aiuti concessi a imprese in difficoltà.

Disposizioni comuni

L'ammontare di aiuto concedibile è limitato dall'esistenza delle soglie indicate:

- nel **Regolamento n. 2831/2023** relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti d'importanza minore («de minimis»), che sono due e alternative tra loro:
 - la prima soglia è quella in base alla quale un beneficiario non può ricevere più di 300.000 Euro di aiuti «de minimis», incluso l'aiuto in oggetto, nell'arco di un periodo di tre anni, quello in corso e i due precedenti.
 - la seconda soglia è valida solo per l'attività del trasporto su strada (Codice ATECO 2007 H. - TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO - 49.41.00 Trasporto merci su strada) e pari a 100.000 Euro di aiuti «de minimis», incluso l'aiuto in oggetto, nell'arco di un periodo di tre anni, quello in corso e i due precedenti.⁷
- nel **Regolamento n. 2832/2023** relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore («de minimis») concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale la soglia in base alla quale il beneficiario di aiuti «de minimis», che sia anche fornitore di servizi d'interesse economico generale, non può ricevere, incluso l'aiuto in oggetto, più di 750.000 Euro di aiuti «de minimis» concessi nell'arco di tre anni, quello in corso e i due precedenti.

L'aiuto richiesto potrà essere concesso solo se, sommato a quelli già ottenuti nei tre anni suddetti, **non superi i sopra indicati massimali**.

Il periodo dei tre anni è un periodo mobile a ritroso che parte dal momento della concessione dell'aiuto. L'aiuto si considera concesso nel momento in cui sorge per il beneficiario il diritto a ricevere l'aiuto stesso, indipendentemente dalla data di pagamento degli aiuti «de minimis» all'impresa in questione.

Il momento rilevante per la verifica dell'ammissibilità è quello in cui avviene la concessione (il momento in cui sorge il diritto all'agevolazione): pertanto se con la concessione fosse superato il massimale previsto, l'impresa perderebbe il diritto non all'importo in eccedenza, ma all'intero importo dell'aiuto oggetto della concessione in conseguenza del quale tale massimale è stato superato.

L'Amministrazione verifica il rispetto del massimale sul Registro Nazionale Aiuti.

L'aiuto in oggetto non potrà essere concesso qualora la sua concessione comporti il superamento dei massimali di cui sopra.

⁷ Nel caso in cui un'impresa registrata come attiva nel settore del trasporto su strada, sia attiva anche in altri settori, ammessi al beneficio del «de minimis» per la soglia di 200.000 Euro, detta impresa potrà, per queste ultime attività, ricevere aiuti «de minimis» a concorrenza della soglia dei 200.000 Euro, a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che l'attività di trasporto di merci su strada non tragga un vantaggio superiore a 100 000 EUR e che non si utilizzino aiuti «de minimis» per l'acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada.

Nel caso in cui tra l'impresa che richiede l'aiuto e altre imprese, con sede legale in Italia, esista almeno una delle relazioni riportate nell'art. 2 par 2 del Reg UE 2831/2023⁸, tali imprese devono essere considerate come "**impresa unica**". In tale ipotesi, il reale beneficiario dell'aiuto è "l'impresa unica" e non l'impresa individuale che chiede l'aiuto e le regole riguardanti le soglie di aiuto devono essere verificate al livello dell'"impresa unica" e non della sola impresa richiedente.

Nel caso in cui il beneficiario si sia costituito durante il triennio rilevante ai fini del «de minimis» e la sua creazione derivi da un'**acquisizione o fusione**, esso dovrà dichiarare se - e per quali aiuti «de minimis» - le imprese che si sono fuse o che erano parti del processo di acquisizione sono risultate aggiudicatarie nello stesso periodo rilevante. Tali aiuti saranno presi in considerazione ai fini del calcolo della soglia applicabile (300.000 Euro, o 100.000, 25.000, 30.000 e 750.000 Euro).

Nel caso in cui il beneficiario si sia costituito durante il triennio rilevante ai fini del «de minimis», e la sua creazione derivi da una **scissione**, detto beneficiario dovrà dichiarare gli aiuti «de minimis» che, durante il triennio in oggetto, hanno beneficiato le attività che esso ha rilevato. Nel caso in cui l'impresa pre-scissione avesse ricevuto aiuti «de minimis» nel periodo rilevante, ma non vi fosse una specifica attività che ne avesse beneficiato, il richiedente dovrà dichiarare la parte proporzionale dell'aiuto in oggetto sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione. Detti aiuti saranno presi in considerazione ai fini del calcolo della soglia applicabile (300.000 Euro, o 100.000, 25.000, 30.000 e 750.000 Euro).

I contributi «de minimis» ricevuti nell'anno in corso e nei due precedenti vanno calcolati con riferimento all'attuale e specifica realtà economico-giuridica dell'impresa unica che richiede il contributo pubblico. Se nell'arco di tempo dei tre anni all'interno del quale vanno calcolare i contributi «de minimis» ricevuti l'impresa ha **modificato ramo di attività** (come desumibile dal codice attività rilasciato all'atto dell'attribuzione della partita IVA, o analoga registrazione), il calcolo dei contributi deve partire dal momento in cui tale modifica è intervenuta, non rilevando - per il rispetto della regola «de minimis» - quanto ricevuto precedentemente alla modifica stessa.

Nel caso di **modifica della ragione sociale** della società (es: passaggio da srl a spa) o di cambiamento nella denominazione o nella compagine azionaria o nei poteri societari, il soggetto conserva sostanzialmente la stessa realtà economico-giuridica, e quindi - non applicandosi quanto detto sopra - il calcolo dei contributi «de minimis» ricevuti nei tre anni di cui sopra dovrà riferirsi anche agli aiuti ricevuti a tale titolo, precedentemente alla modifica intervenuta.

Individuazione del beneficiario

Ai fini della verifica del rispetto dei massimali, "*le entità controllate (di diritto o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate come un'unica impresa beneficiaria*". Nel rilasciare la dichiarazione «de minimis» si dovrà tener conto degli aiuti ottenuti nel triennio di riferimento non solo dall'impresa richiedente, ma anche da tutte le imprese legate ad essa da un rapporto di collegamento (controllo), nell'ambito dello stesso Stato membro. Fanno eccezione:

-) le imprese tra le quali il collegamento si realizza attraverso un Ente pubblico, che sono prese in considerazione singolarmente;
-) le imprese tra quali il collegamento si realizza attraverso persone fisiche, e non dà luogo all'"impresa unica".

⁸ "[...] s'intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica."

Il rapporto di collegamento (controllo) può essere anche indiretto, cioè può sussistere anche per il tramite di un'impresa terza.

Art. 2, par. 2 Regolamento n. 2831/2023/UE

Ai fini del presente regolamento, s'intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;*
- un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;*
- un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;*
- un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.*

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.